



Avv. Maurizio Iorio

NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO AMBIENTALE
GIUGNO 2012

Avv. M. Iorio
(in collaborazione col Dr. Maurizio Pio)

INDICE

<i>Argomento</i>	<i>Vai a pagina</i>
REVISIONE DIRETTIVA RAEE	Pag. 2
RAEE PROFESSIONALI	Pag. 6
REVISIONE DIRETTIVA RoHS	Pag. 7
D.LGS.188 del 20.11.08 RELATIVO A PILE E ACCUMULATORI	Pag. 7
NUOVO SISTEMA PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI –SISTRI ; AGGIORNAMENTI	Pag. 10
A PROPOSITO DI CARBON FOOTPRINT	Pag. 12
COMUNICAZIONI CONAI	Pag. 14
REGOLAMENTO REACH	Pag. 15



Avv. Maurizio Iorio

REVISIONE DIRETTIVA RAEE

La revisione della Direttiva si trova attualmente al termine della fase di prima lettura da parte del Parlamento Europeo , (ossia in una procedura di co-decisione tra Parlamento e Consiglio europeo che può arrivare fino a tre "letture", intese come tentativi di accordo); si sta quindi per entrare nella successiva fase di seconda lettura ; la stessa direttiva potrebbe quindi essere definitivamente approvata già nel corso del 2011 per essere attuata nei vari Stati Membri nel termine teorico di 2 anni circa.

Più precisamente, la situazione alla data attuale è la seguente:

- La proposta della Commissione è stata inviata al Parlamento Europeo, che ha votato ed approvato il 22.06.2010 la relazione ufficiale con gli emendamenti proposti dal relatore Karl Heinz Florenz (testo pubblicato il 12.07.2010 - A7-9999/2010)
- Il Parlamento Europeo ha quindi votato ed approvato il testo emendato come sopra proposto in data 3 febbraio 2011 .
- In data 14 marzo scorso il Consiglio Europeo – Ambiente ha esaminato la suddetta proposta di revisione del Parlamento Europeo il 3 febbraio u.s. . Il Consiglio - di cui fanno parte i Ministri dell'Ambiente di tutti gli Stati Membri UE - è pervenuto al suo interno alla definizione di un accordo politico su un nuovo testo da proporre al Parlamento Europeo nella successiva fase di seconda lettura . Tale testo dovrà essere preventivamente ratificato dal punto di vista formale dal Consiglio stesso .

Ciò premesso , i principali emendamenti in discussione , suddivisi per argomenti e presentati se del caso nelle due versioni contrapposte Parlamento Europeo e Consiglio Europeo – Ambiente sono i seguenti:

- **Campo di applicazione:**

Testo del Parlamento Europeo :

- Il testo del P.E. è favorevole ad un ampliamento dell'applicazione della Direttiva dalle attuali 10 categorie di cui all'all. I A in pratica a tutti gli AEE, salvo quelli esclusi in modo esplicito . Vengono quindi definite le seguenti 6 nuove macrocategorie:
 - **(1) Apparecchiature per raffreddamento e radiatori**
 - **(2) Schermi e monitors**



Avv. Maurizio Iorio

- **(3) Sorgenti luminose**
- **(4) Grandi apparecchi, ad eccezione di quelli di cui alle cat. 1, 2 e 3.** Si intendono per grandi apparecchi quelli che per principio non sono movimentabili o che sono realizzati al fine di operare in un unico posto per il loro utilizzo durante tutto il loro ciclo di vita.
- **(5) Piccoli apparecchi, con l'eccezione di quelli di cui alle categorie 1,2,3 e 6.** Per piccoli apparecchi si intendono quelli che sono per principio removibili o che non sono realizzati al fine di operare in un unico posto per il loro utilizzo durante tutto il loro ciclo di vita.
- **(6) Piccoli apparecchi IT e per telecomunicazioni**

Viene inoltre ridefinito un elenco (all. I B) non esaustivo di apparecchiature incluse, in cui sono stati inclusi i pannelli foto voltaici, e da cui sono state escluse le cartucce di stampa munite di microchip, che erano invece state inserite nella precedente bozza di emendamenti del P.E. nell'ambito del suddetto allegato.

Sono escluse le "installazioni fisse di grandi dimensioni" che si riferiscono ad una particolare combinazione di diversi tipi di apparati e, quando possibile, di altre periferiche assemblate ed installate permanentemente in una localizzazione predefinita. L'esclusione NON riguarda i prodotti per l'illuminazione.

Testo del Consiglio Europeo :

Il Consiglio rimanda l'estensione dell'applicazione della Direttiva a 6 anni dall'entrata in vigore della revisione della Direttiva stessa .

Nel frattempo resterebbero valide le categorie di RAEE oggi definite, salvo l'inserimento a partire da subito dei **pannelli fotovoltaici**. Comunque la Commissione Ambiente potrà nel frattempo proporre modifiche del campo di applicazione in base a specifiche valutazioni inerenti l'impatto ambientale di altre categorie di AEE .

A 6 anni dall' entrata in vigore della nuova direttiva , l' ambito di questa sarebbe ridefinito come segue , e non già esteso a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (salvo quelle espressamente escluse) come invece previsto nella bozza di direttiva approvata dal Parlamento Europeo .

In particolare la suddivisione prevista all' allegato 1A destinato ad entrare in vigore dopo 6 anni , è la seguente :

- **(1) Apparecchiature a scambio di calore**
- **(2) Schermi e monitors , apparecchi contenenti schermi di superficie superiore a 100 cm quadrati**
- **(3) Sorgenti luminose**
- **(4) Grandi apparecchi di lunghezza da 50 cm compresi in poi :** questa categoria comprende nelle pratica tutte le altre attuali categorie di AEE che



Avv. Maurizio Iorio

non rientrano nei precedenti numeri (1, (2) (3) , con tuttavia un' aggiunta significativa , dato che per la sua genericità sembra destinata ad estendere comunque notevolmente il campo di applicazione della direttiva : “ *apparecchi per la generazione di correnti elettriche* “.

Il correlativo allegato 1B contiene un elenco meramente indicativo di prodotti a delucidazione di quanto previsto dall' allegato 1A , menzionando naturalmente anche i pannelli fotovoltaici

- **Obiettivi di raccolta separata**

Testo del Parlamento Europeo :

Criterio di raccolta basato sulla percentuale dei RAEE generati: gli Stati membri dovranno assicurare che entro il 2016 sia assicurato un tasso minimo di raccolta dell'85% dei RAEE generati nel singolo Stato.

Tale obiettivo è di fatto irrealizzabile nel nostro Paese, in quanto significherebbe arrivare ad una raccolta di circa 11 Kg pro-capite (totale di 850.000 tonn.) contro gli attuali 4,1 kg pro-capite (250.000 tonn. raccolte nel 2010).

Dovrà inoltre comunque essere assicurato che entro il 2012 si raggiunga l'obiettivo di raccolta di 4 kg pro capite; in ogni caso tale obiettivo non potrà essere inferiore a quello raggiunto nel 2010, se questo era già maggiore dei 4 kg.

Si dovrà inoltre assicurare che il volume dei RAEE raccolti aumenti gradualmente dal 2012 al 2016. Naturalmente ogni Stato potrà porsi obiettivi maggiori, che andranno comunicati alla Commissione. Gli obiettivi andranno raggiunti su base annua.

Ogni Stato membro dovrà presentare alla Commissione il proprio piano di crescita degli obiettivi di raccolta entro 18 mesi dall'entrata in vigore della nuova Direttiva .

Infine, entro il 31 dicembre 2012 la Commissione dovrà adottare una comune metodologia per determinare la quantità in peso dei RAEE generati in ciascun Stato membro, comprensiva di specifiche regole e relativi metodi di calcolo.

Testo del Consiglio Europeo :

Critero di raccolta basato sulla percentuale del peso degli AEE immessi sul mercato nazionale: il Consiglio ha definito che il tasso di raccolta sia identificato sulla base delle dimensioni e delle situazioni economiche dei singoli Paesi . L'accordo definito prevede che gli Stati membri raggiungano - entro 4 anni dall'entrata in vigore della nuova direttiva - un tasso di raccolta pari al 45% del peso medio di AEE immesse sul mercato nazionale . Entro i successivi 4 anni gli Stati membri dovranno raggiungere l'obiettivo del 65%. Per alcuni Stati dove vi è un minore utilizzo di AEE (Repubblica Ceca, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Lettonia e Lituania), gli obiettivi potranno essere raggiunti con una maggiore flessibilità. In particolare, verrebbe concesso di raggiungere un tasso di raccolta



Avv. Maurizio Iorio

del 40-45% entro il 2016 mentre verrebbe applicato l'obiettivo previsto per gli altri Paesi (65%) solo entro il 2022.

- **Finanziamento della raccolta da nuclei domestici**

Testo del Parlamento Europeo :

Il testo del P.E. su questo punto conferma da un lato l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che i produttori provvedano almeno al finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta. La proposta del P.E. sollecita altresì gli Stati membri ad individuare come ulteriori possibili soggetti obbligati, sulla base del principio che "chi inquina paga", dettaglianti e consumatori. Viene infatti stabilito che gli Stati membri, allo scopo di incrementare la raccolta dei RAEE, possano provvedere affinché siano rese disponibili adeguate risorse finanziarie, ottenute al momento della vendita di nuove AEE, in base al citato principio che "chi inquina paga" (dove per "chi inquina" si intendono, appunto, i dettaglianti, i consumatori e i produttori, ma non i contribuenti), onde coprire i costi di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici, incluse le spese di funzionamento degli impianti di raccolta e i costi delle relative campagne di sensibilizzazione dedicate alla gestione dei RAEE.

Viene confermato che il finanziamento della raccolta dei RAEE provenienti da nuclei domestici e conferiti ai centri di raccolta non rientra nell'ambito della responsabilità finanziaria individuale del produttore.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori disposizioni riguardo alle metodologie di calcolo dei costi legati alla raccolta ed ai centri di raccolta.¹

¹ Vale la pena ricordare il regime di finanziamento attualmente in vigore :

- Il produttore degli AEE è tenuto a contribuire al finanziamento della gestione dei RAEE domestici limitatamente al tratto che va dal centro di raccolta fino all'impianto di trattamento autorizzato, ed al finanziamento della gestione dei RAEE professionali senza alcun limite .
- Viene distinto un periodo transitorio (regime storico) - che è in effetti terminato il 31.12.2010 - durante il quale la responsabilità dei produttori era , per così dire , " mitigata " :
 - quanto ai **RAEE domestici**, nel regime storico i Produttori sono responsabili collettivamente , secondo la propria quota di mercato nell'anno precedente a quello di raccolta e trattamento dei RAEE ; inoltre i Produttori possono indicare separatamente in fattura fino al 13.02.2011 (13.02.2013 per i grandi elettrodomestici , ossia il "bianco") i costi supportati per la raccolta ed il trattamento dei RAEE (" visible fee ") ;
 - quanto ai **RAEE professionali** (= RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e non equivalenti per funzione od uso ai RAEE domestici) nel regime storico il produttore è tenuto a farsi carico del ritiro e del trattamento dei soli RAEE ritirati nel momento in cui fornisce apparecchiature equivalenti e che svolgono la medesima funzione .
- Cessato il periodo "storico", ossia dal 1° gennaio 2011 in poi :
 - quanto ai **RAEE domestici** i Produttori possono decidere (almeno secondo la legge italiana di attuazione) di proseguire a farsi carico collettivamente della gestione oppure assumersene la responsabilità individualmente (scelta quest'ultima assai teorica : in tale ultimo caso i Produttori devono anche fornire una garanzia finanziaria a fronte dei futuri costi di trattamento degli AEE che immettono via via nel mercato). Inoltre , sugli AEE nuovi non è più possibile alcuna " visible fee " ;
 - quanto ai **RAEE professionali** , i Produttori devono in ogni caso farsi carico dei costi di ritiro , raccolta e trattamento dei RAEE rivenienti dagli AEE da essi commercializzati dopo il 31.12.2010 . Sembra (questa é un'



Avv. Maurizio Iorio

E' stata inoltre eliminata la possibilità per i produttori di poter esporre la "visible fee" (il contributo ambientale inteso come addebito all' acquirente dell' aggregato dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento dei RAEE) originariamente inserita nel testo proposto dalla Commissione.

Testo del Consiglio Europeo :

E' previsto che gli Stati Membri " incoraggino " i Produttori a farsi carico – pur se parrebbe con modalità volontaria - delle attività e dei costi di ritiro e trasporto dei RAEE anche dal domicilio del consumatore fino al primo punto di consolidamento e di raccolta ; comunque sarebbe sempre prevista la facoltà per i produttori di esporre in fattura i costi sopportati sotto forma di " visible fee "

• **Registro**

Le posizioni del P.E. e del Consiglio su questo punto sono sostanzialmente concordi . Continua a non essere prevista la possibilità di creazione di un unico Registro a livello europeo e ogni Stato membro dovrà gestire il proprio Registro Nazionale , che dovrà però consentire scambi di informazioni in merito alle quantità di AEE immessi sul mercato, permettendo anche l'incrocio di informazioni in merito ai trasferimenti di RAEE tra Paesi all'interno dell'Unione Europea .

Al fine di minimizzare gli inconvenienti conseguenti alla sussistenza di più registri nazionali , è previsto che ciascun Stato membro garantisca che ogni produttore che immette AEE sul proprio mercato senza essere ivi residente, possa nominare un suo rappresentante RAEE locale che si assuma per in suo nome e per suo conto in detto Stato le obbligazione e gli oneri previsti dalla correlativa normativa . Tale facoltà è peraltro già prevista dalla normativa di alcuni Stati, tra cui l' Italia .

Il testo approvato dal Consiglio, inoltre, puntualizza che gli operatori che effettuano vendite a distanza da uno Stato membro ai consumatori finali di un altro Stato membro , debbano iscriversi al registro di quest' ultimo .

• **Micro raccolta presso la distribuzione**

Testo del Parlamento Europeo :

Si prevede che le piccole imprese ivi identificate (definite " micro imprese ") che operano su superfici molto limitate (quindi : piccoli rivenditori) siano escluse dall'obbligo di ritiro dei RAEE di dimensioni molto ridotte (la cui definizione univoca verrà adottata dalla Commissione entro 12 mesi dalla pubblicazione della revisione della Direttiva).

interpretazione) che i medesimi debbano continuare a farsi carico anche del ritiro e del trattamento dei RAEE – rivenienti da AEE acquistate dal cliente entro il 31.12.2010 - ritirati nel momento in cui forniscono apparecchiature equivalenti , mentre – in assenza di decreti ministeriali esplicativi , non è chiaro come vada fornita la garanzia finanziaria prevista dalla legge a copertura di futuri costi di trattamento degli AEE professionali nuovi immessi sul mercato .

Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano
E-mail: m.iorio@avvocatoiorio.it
Posta certificata: avvmaurizioiorio@cnfpec.it
Sito : www.avvocatoiorio.it

Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383
+39 02 47957243 (Skype)
Fax. +39 (0)293661351



Avv. Maurizio Iorio

L'obbligo di ritiro dei RAEE anche di dimensioni molto ridotte , senza che ciò comporti costi per i consumatori (compresi quelli di spedizione) , è invece previsto in capo alle aziende che effettuano vendite a distanza .

- **Riuso**

Testo del Parlamento Europeo :

E' stato approvato un emendamento ai sensi del quale, al fine di sviluppare il riuso delle intere apparecchiature, gli Stati membri dovranno assicurare che i Sistemi collettivi suddividano le apparecchiature che possono essere riutilizzate dai RAEE presso i punti di raccolta; ciò preventivamente ad ogni successivo trasporto.

Testo del Consiglio Europeo :

Si pone anche in questo ambito l' accento sul riuso delle apparecchiature , che viene perseguito con obiettivi di recupero e reimpiego incrementati del 5%. Ciò a partire da 3 anni dalla entrata in vigore della nuova Direttiva .

SITUAZIONE DEI RAEE PROFESSIONALI

La situazione dei RAEE professionali " nuovi " , ossia dei RAEE generati dagli AEE immessi nel mercato dal 1° gennaio 2011 in poi , versa tuttora in una fase di relativa incertezza legislativa , mancando i necessari provvedimenti legislativi tra i quali quello relativo alle modalità di garanzia che dovrebbe esser fornita a fronte dell' immissione nel mercato di ogni nuova apparecchiatura professionale .

Tuttavia , in mancanza di una proroga all' l'entrata in vigore del regime di "new waste " – pure a suo tempo richiesta dai produttori tramite le loro associazioni - il nuovo regime dei RAEE professionali si è avviato dal 1° gennaio 2011.

Ciò comporta ovviamente problemi per i produttori soprattutto , come si è detto , quanto alle modalità della garanzia .

Infatti , il Decreto Legislativo 151/05 prevede che i Produttori versino adeguate garanzie finanziarie a copertura degli oneri di gestione dei RAEE che saranno generati dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali immesse nel mercato dal 1° gennaio 2011 , garanzie la cui definizione per tipologia ed entità avrebbe dovuto essere stabilita da un apposito Decreto ministeriale, che alla data non è stato ancora pubblicato . Con la conseguenza che alcuna garanzia sia attualmente dovuta dai Produttori per i Raee Professionali Nuovi : in tal senso si è seppure informalmente pronunciato il MATT .



Avv. Maurizio Iorio

Quanto ai RAEE professionali “ storici ”, ossia a quelli generati da AEE immesse nel mercato entro il 31.12.2010, permane in capo al Produttore l'obbligo di ritirare il RAEE anche rinveniente da prodotto di altro marchio, se richiesto dall'acquirente, solo nel momento della vendita di un AEE nuovo, equivalente per tipologia e peso a quello sostituito.

REVISIONE DIRETTIVA RoHS

Il 24 novembre 2010 si è tenuto il voto in prima lettura del Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, sulla Revisione della Direttiva RoHS. Il Parlamento ha adottato, come previsto, il testo di compromesso concordato nelle discussioni (“*trialogues*”) che si sono tenute in seconda lettura tra le tre istituzioni Comunitarie (Commissione, PE, Consiglio).

Si prevedeva che il testo della nuova Direttiva RoHS, così condiviso dalle tre istituzioni ed approvato dal PE, passasse all'esame del Consiglio Europeo senza subire variazioni significative, per essere quindi definitivamente emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Invece, l'adozione definitiva della revisione della Direttiva ROHS **subirà un ritardo** a causa delle nuove norme che riguardano le cosiddette procedure di comitatologia, entrate in vigore dal 1. marzo 2011 ai sensi del Regolamento UE n.182/2011; quest'ultimo, infatti, definisce la procedura da seguire quando un atto comunitario giuridicamente vincolante debba essere applicato in modo uniforme e, a tal fine, richieda da parte della Commissione l'adozione di atti di esecuzione soggetti al controllo degli Stati membri.

Si è pertanto deciso pertanto di redigere un articolato emendamento correttivo (definito “*corrigendum*”) al fine di allineare le disposizioni pertinenti della direttiva RoHS al nuovo Regolamento n. 182/2011.

Il *corrigendum* è stato votato l'11 aprile 2011 dalla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo; lo stesso sarà ora sottoposto alla votazione di approvazione ed adozione del Parlamento.

Solo dopo l'adozione del *corrigendum* da parte del Parlamento, il Consiglio potrà procedere con il passaggio conclusivo dell'approvazione ed emanazione della Direttiva, presumibilmente nel **giugno – luglio 2011.**

D.LGS.188 del 20.11.08 RELATIVO A PILE E ACCUMULATORI

- **Attuazione Decreto Legislativo 20/11/2008 n°188 inerente la raccolta di rifiuti di pile e batterie**

Corso di Porta Vittoria, 17, 20122 Milano
E-mail: m.iorio@avvocatoiorio.it
Posta certificata: avvmaurizioiorio@cnfpec.it
Sito: www.avvocatoiorio.it

Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383
+39 02 47957243 (Skype)
Fax. +39 (0)293661351



Avv. Maurizio Iorio

Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15-3-2011](#) è stato pubblicato il [decreto legislativo 11 febbraio 2011, n. 21](#) che integra il decreto legislativo n.188 del 2008 di recepimento della direttiva europea 2006/66 in materia di mercato, raccolta e riciclaggio di pile ed accumulatori.

Il provvedimento di recepimento viene corretto in tutta una serie di errati rinvii normativi, di refusi ed incongruenze che hanno generato negli operatori molta confusione.

La necessità di un nuovo Decreto era fortemente sentita, in quanto da un lato vi era la necessità di correggere numerosi errori materiali presenti nel testo del D. Lgs.188/2008 , e dall'altro era necessario integrare il Decreto stesso al fine di un miglior coordinamento delle norme ivi previste.

Si rendeva inoltre necessario un adeguamento ad alcune disposizioni comunitarie, ed in particolare a:

- Direttiva 2008/103/CE relativa all'immissione sul mercato di pile e accumulatori
- Decisione della Commissione 2009/603/CE relativa agli obblighi di registrazione dei produttori.

- **Le principali modifiche** riguardano le seguenti disposizioni (i numeri degli articoli di seguito citati si riferiscono alle disposizioni originarie contenute nel Dlgs 188/08 su cui vanno ad incidere gli emendamenti approvati) :

(a) Disciplina della raccolta degli accumulatori industriali e per veicoli

All' art. 7 emendato vengono chiarite e disciplinate le modalità e l'organizzazione della raccolta degli accumulatori per veicoli; tale punto era assente nel decreto attualmente in essere.

In particolare è stato modificato il punto 2, inserendo la possibilità che la raccolta di pile e accumulatori industriali e per veicoli possa essere effettuata anche da terzi indipendenti, purché senza oneri aggiuntivi per produttori del rifiuto e utenti finali

(b) Verifica del raggiungimento delle percentuali di raccolta in conformità agli obiettivi previsti : non si fa più riferimento alle risultanze del Registro

All' art. 8 emendato viene precisato che le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili saranno calcolate dall' ISPRA senza più considerare (anche) i dati risultanti dal Registro ma esclusivamente in base alle dichiarazioni di immesso sul mercato dei produttori (oltre che , come già prima stabilito , sulla base dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento) .

(c) Finanziamento

Agli artt.13 e 19 emendati viene stabilito che sarà il Centro di coordinamento a definire le modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio. Tali modalità dovranno essere approvate dal Comitato di



Avv. Maurizio Iorio

Vigilanza e Controllo, che rappresenta tutte le varie Amministrazioni interessate. Quindi non sarà più emanato un decreto ministeriale in tal senso , come precedentemente previsto .

L' emendamento si basa sulla considerazione che il sistema di gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori è, secondo il principio della responsabilità del produttore, attuato e gestito dai produttori stessi in conformità alle vigenti disposizioni normative.

- **Le altre modifiche significative , seppur di rilevanza minore** , sono le seguenti :

(a.1) Trasmissione da parte dei riciclatori dei dati al Registro nazionale entro il 28 febbraio

Ai sensi dell' art. 10 , la scadenza prevista per la trasmissione dei dati da parte dei riciclatori al Centro di Coordinamento è anticipata dal 31 marzo al 28 febbraio di ogni anno.

(b.1) Trasmissione da parte dei produttori dei dati all' ISPRA tramite CCIA entro il 31 marzo

All' art. 17 emendato , comma 2 lettera c) , il termine previsto del 28 febbraio per la trasmissione all'ISPRA da parte dei produttori – tramite le Camere di commercio - dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli viene spostato al 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilevamento .

(c.1) I sistemi collettivi non si iscrivono al Registro nazionale

All' art, 14 emendato , onde adeguare la legge nazionale ai requisiti comunitari di registrazione, sono state eliminate le disposizioni previste per la registrazione dei sistemi collettivi ed é stata conseguentemente eliminata la sezione del Registro nazionale relativa ai sistemi collettivi .

All' art. 15 emendato si stabilisce che i Sistemi collettivi si iscrivano presso le Camere di Commercio, che a loro volta comunicheranno all'ISPRA l'elenco dei sistemi iscritti nonché le altre informazioni previste (cfr all. III al D. Lgs 188/08) , tra cui i dati dell'immesso sul mercato nell'anno precedente pervenuti dai produttori.

(d.1) Sanzioni per i Produttori che non comunicano correttamente i dati

All' art, 25 emendato le sanzioni previste al comma 3 vengono estese anche ai produttori che non forniscono - o forniscono in modo incompleto - entro il 31 marzo di ogni anno i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nell'anno precedente.

(e.1.) Soppressione dell' articolo 28 sugli obiettivi minimi di raccolta

L' art. 28 sugli obiettivi minimi di raccolta viene soppresso , poiché gli obiettivi di raccolta sono già fissati dalla direttiva 2006/66/CE e i criteri base dei sistemi di raccolta risultano già fissati dal D. Lgs. 188/2008 .



Avv. Maurizio Iorio

(f.1) Emendamenti all' Allegato III sulle modalità di iscrizione al Registro nazionale

L'allegato III dell'attuale Dlgs 188/2008 , inerente le modalità di iscrizione la Registro Nazionale, viene sostituito da un nuovo allegato che si compone di due parti:

- parte A relativa ai produttori, per adeguarsi al modello europeo
L'allegato 1 della parte A introduce le seguenti novità:
 1. deve essere comunicato il marchio commerciale;
 2. le pile e accumulatori immessi sul mercato vengono indicati a livello di categoria e non di tipologia;
 3. non deve essere indicato il sistema collettivo utilizzato;
 4. **non** vengono inoltre richieste informazioni sino ad ora previste, quali:
 - quantità immessa sul mercato nell'anno precedente a quello di iscrizione;
 - codice attività specifico
 - iscrizione in altri registri pile europei
 - iscrizione al registro AEE.
- parte B inerente i sistemi collettivi.
La pratica di iscrizione dei sistemi collettivi di finanziamento rimane immutata fatto salvo che non vi è l'obbligo di indicare l'iscrizione del sistema anche al registro AEE.

Costituzione del Centro di coordinamento pile

Il D. Lgs 188/2008 , in parallelo da quanto previsto dalla normativa RAEE , prevede all' art. 16 la costituzione entro il 18.06.2009 di un (unico) Centro di Coordinamento (CdC) . Tuttavia fino ad oggi sono coesistiti 2 CdC , ossia :

- Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CCNPA) nato nel Marzo 2009 su iniziativa della quasi totalità dei Produttori di pile ed accumulatori
- Il Centro di Coordinamento Pile ed Accumulatori (CdCPA) costituitosi il 23 dicembre 2008 , su ispirazione e ad iniziativa del COBAT

Tale situazione, in mancanza di un accordo tra i due CdC, ha fortemente condizionato l'avvio del sistema .

Si è tuttavia recentissimamente addivenuti alla creazione di un unico Centro di Coordinamento responsabile della definizione delle regole operative di gestione del sistema : resta ad oggi da definire la contabilizzazione delle quote di mercato dei vari sistemi collettivi, in particolare per quanto concerne una quota parte di pile di impiego industriale , Sono previsti incontri risolutivi nel mese corrente .



Avv. Maurizio Iorio

NUOVO SISTEMA INFORMATICO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI-SISTRI

- **Doppia gestione della tracciabilità dei rifiuti fino al 31.05.2011 (e oltre) :**

Il sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti è - teoricamente - in vigore fin dal 1° ottobre 2010 ; tuttavia fino al 31.05.2011 era prevista una doppia gestione della tracciabilità dei rifiuti , ossia tramite SISTRI e tramite l' utilizzazione degli strumenti tradizionali (registro di carico / scarico e FIR) previsti dagli articoli 190 e 193 del testo unico ambientale D. Lgs 152/2006 secondo testo precedente agli emendamenti realizzati dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205) ; la doppia gestione consisteva in realtà nella possibilità , per le imprese obbligate ad iscriversi al SISTRI , di continuare ad utilizzare esclusivamente gli strumenti tradizionali del registro di carico/scarico e del FIR fino al 31.05.2010 , non essendo fino ad allora operanti le sanzioni . Il termine del 31.05.2011 è stato recentissimamente prorogato , come si spiegherà nel paragrafo successivo .

- **Entrata in vigore progressiva dal 1° settembre 2011 al 1° gennaio 2012 (Accordo tra il MATT e le associazioni imprenditoriali)**

A seguito delle esigenze evidenziate nelle ultime settimane da Confcommercio – Imprese per l'Italia e dalle altre Organizzazioni imprenditoriali presso i tavoli tecnici avviati dal Ministero dell'Ambiente, è stata raggiunta un'intesa per **rimodulare l'entrata in funzione del Sistri**.

Nel dettaglio, secondo il D.M. 26 maggio 2011 (GU n. 244 del 30.05.2011) che ha attuato l'intesa come sopra raggiunta, il Sistri entrerà in vigore:

- **il 1° settembre 2011** per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- **il 1° ottobre 2011** produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e "Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania";
- **il 1° novembre 2011** per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- **il 1° dicembre 2011** per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- **il 1° gennaio 2012** per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

Allo stato attuale non si ha ancora conoscenza degli specifici strumenti giuridici con i quali verrà tradotta e resa operativa l'intesa raggiunta che dovrebbe prevedere, inoltre, procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell'operatività.



Avv. Maurizio Iorio

- **SISTRI e MUD**

Comunicazione sostitutiva del MUD del periodo precedente all' entrata in vigore in via esclusiva del sistema SISTRI : con l' entrata in vigore definitiva del SISTRI e l' abbandono del doppio sistema alle varie date sopra menzionate , le aziende soggette al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti non saranno più tenute a depositare alcuna dichiarazione annuale tramite MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) essendo questo sostituito dal SISTRI .

Quanto alla comunicazione sostitutiva del MUD del periodo transitorio (originariamente destinato a scadere al 31.05.2011 e quindi , come si è visto , prorogato a seconda dei casi fino al 31.12.2011) , **era prevista la comunicazione tramite la scheda SISTRI dei dati di carico e scarico** (indicati all' art. 12.1 del DM 17.12.2009) per il 2010 , entro il **30 aprile 2011** e per il periodo 2011 , entro il **31.12.2011**. Quest' ultima data potrebbe ora essere aggiornata . Sarà nostra cura monitorare l' evoluzione legislativa in proposito .

- **Click day SISTRI: un successo o un fallimento?**

L'11 maggio scorso il Ministero Ambiente ha organizzato il cosiddetto "click day SISTRI", cioè una prova "sul campo" del nuovo sistema. L'obiettivo dell'evento era di verificarne l'efficienza e l'effettiva possibilità di avvio a partire dal 1. giugno.

Il bilancio del "click day" appare molto controverso e continua a suscitare polemiche.

Il test tecnico è durato 19 ore, al termine delle quali le aziende che hanno partecipato al test hanno globalmente espresso un parere assai negativo, al punto tale da richiedere un ulteriore rinvio dell'avvio del nuovo sistema.

Diverso è il parere del Ministero Ambiente, il quale sostiene che durante il click day vi sono stati circa 122mila accessi da parte di circa 66mila operatori, con 21.762 trasporti effettuati sotto la supervisione dei Carabinieri del NOE che gestiscono il sistema. Per il Ministero, il Sistri ha dimostrato di essere affidabile e pronto all'avvio definitivo, e i veri problemi avrebbero riguardato meno del 3% delle aziende partecipanti.

Secondo Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative, Confapi e Confindustria, pur riconoscendo che il sistema è utile, il 90% delle aziende che hanno partecipato al click day ha denunciato disfunzioni di ogni genere durante la prova programmata di stress del sistema : inutilizzabilità delle chiavette Usb, ore e ore di impossibilità di accedere al sistema, interruzioni nei collegamenti, procedure lunghissime anche per completare adempimenti che oggi, senza SISTRI, vengono svolti in pochissimi minuti.

Le aziende sono preoccupate in particolare riguardo al 30% circa di accessi non riusciti, anche se il sovraffollamento di collegamenti rispetto alle condizioni reali potrebbe aver accentuato alcuni malfunzionamenti.



Avv. Maurizio Iorio

- **Pubblicato il nuovo “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”**

E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (Allegato I). Il provvedimento riunifica in un solo testo tutti i cinque decreti finora emanati sul Sistri che, a partire dall'11 maggio (data di entrata in vigore del Testo Unico), cesseranno di produrre effetti. Resteranno salve, tuttavia, le proroghe intervenute per:

- o l'avvio operativo del sistema fissato al 1 giugno 2011;
- o la trasmissione dei dati di quanto prodotto e smaltito o recuperato nel 2010 e nel 2011 (da effettuarsi rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 dicembre 2011).

Il D.M. non incide nella sostanza sul quadro esistente relativo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Vengono, tuttavia, introdotte importanti modifiche che è opportuno evidenziare:

- viene spostato dal 31 gennaio al 30 aprile il termine entro il quale è possibile versare il contributo annuo. Si tratta di un vero e proprio mutamento della disciplina di base. Infatti, il 30 aprile rappresenterà il nuovo termine per i versamenti da effettuare anche in futuro. Per il 2011 è evidente il disallineamento temporale tra il pagamento entro il 30 aprile e l'entrata in vigore del D.M. (11 maggio). Tale disallineamento non genererà però conseguenze dato che il quadro sanzionatorio entrerà in vigore a partire dal 1 giugno 2011;
- è prevista la possibilità per i trasportatori in conto terzi (articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006) di dotarsi del dispositivo Usb (la chiavetta) relativo alla sola sede legale oppure, in alternativa, di un'ulteriore chiavetta per ciascuna unità locale. In questo secondo caso, il contributo va versato per ogni unità locale dotata di chiavetta. Resta fermo l'obbligo di pagare il contributo annuale e di dotarsi di una chiavetta per ogni veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti;
- viene confermata per la microraccolta ed estesa alle attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione (purché i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento da parte del soggetto che ha effettuato la manutenzione) la possibilità per il trasportatore che intende movimentare rifiuti pericolosi di non dover accedere necessariamente almeno due ore prima al sistema per la compilazione della scheda Sistri Area movimentazione. L'importante è che tale scheda venga compilata prima della movimentazione medesima;
- per il trasporto marittimo dei rifiuti è previsto che l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, possano delegare gli adempimenti SISTRI al raccomandatario



Avv. Maurizio Iorio

marittimo di cui alla legge 135/77. In tal caso, il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia compilata della scheda Sistri - Area movimentazione. All'arrivo, il comandante consegna la copia della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destino;

- per i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa è prevista la possibilità di adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della scheda SISTRI Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti.
Restano soggetti al registro di carico e scarico i produttori di rifiuti non pericolosi non obbligati ad iscriversi al SISTRI.

Sul sito www.sistri.it nella Sezione "Manuali e Guide", è disponibile l'edizione aggiornata del Manuale Operativo e delle Guide Utenti SISTRI che introducono importanti modifiche ed integrazioni.

Le principali novità riguardano i due capitoli aggiuntivi sul **metodo di calcolo per i dipendenti di aziende ed unità locali (capitolo 6.1)** e quello relativo alle **operazioni di conguaglio dei contributi (capitolo 6.2)** per l'anno 2012, incluso un estratto del nuovo testo unico di cui sopra.

Importanti novità si trovano anche nelle sezioni:

- Regione Campania;
- Trasporto navale e marittimo rifiuti;
- Attività di manutenzione infrastrutture e reti;
- Trasbordo;
- Autospurghi;
- Veridicità dei dati e custodia dispositivi.

A PROPOSITO DI "CARBON FOOTPRINT"

Il "*Carbon footprint*" o "*Carbon reduction label*" consiste in un' etichetta ecologica che dovrebbe indicare le emissioni di biossido di carbonio creato come sottoprodotto della produzione, trasporto o smaltimento di un prodotto di consumo. Queste informazioni possono essere importanti per i consumatori nel contesto, sempre più attuale, di sensibilizzazione verso comportamenti volti a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e minimizzare il contributo al riscaldamento globale conseguente ai loro acquisti.

Per la prima volta al mondo, l'etichetta che identifica l' "impronta di carbonio" contenuta in un prodotto è stata introdotta nel Regno Unito nel 2006 dal "**Carbon Trust**" (Ente pubblico no profit creato dal Governo UK per sostenere lo sforzo delle Aziende e delle organizzazioni pubbliche di ridurre le proprie emissioni di biossido di carbonio) . Le prime applicazioni dell'etichetta si sono riferite a prodotti alimentari e di edilizia (es. patatine



Avv. Maurizio Iorio

Walkers, pane Kingsmill, British Sugar, cemento Cemex, pavimentazione Marshalls e Quaker Oats). L'etichetta che viene attribuita dal Carbon Trust impone inoltre alle aziende di impegnarsi per ridurre il carbonio incorporato nel prodotto etichettato, pena la perdita del diritto all'impiego dell'etichetta stessa.

Uno dei maggiori sostenitori di questo tipo di etichettatura è la Tesco , terza società di distribuzione al mondo dopo Walmart e Carrefour, che ha etichettato una gamma di prodotti tra cui detersivi, lampadine, frutta, latte e prodotti per la casa.

Al di là di “Carbon Trust” sono stati definiti ulteriori standard di etichettatura, tra i quali:

- **PAS 2050**, introdotto sempre in UK a metà del 2008 da Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) e BSI (British Standards Institute), particolarmente focalizzato sul settore alimentare, specie in materia di sicurezza e di sostenibilità .
- **“Carbon Counted”**, sviluppato in Canada ed avviato nel gennaio 2007, che utilizza una modalità di valutazione della catena di approvvigionamento del carbonio per determinare la quantità di anidride carbonica emessa fino all'introduzione di un prodotto sul mercato. Questo sistema definisce anche modalità di calcolo dell'emissione di carbonio in relazione, ad es., al riscaldamento, raffreddamento, illuminazione , nell'ambito dei punti vendita dove i prodotti sono venduti .
- **“Climatop”**, sistema di etichettatura avviato nella primavera del 2008 in Svizzera da una associazione indipendente, che etichetta i prodotti considerati piu' eco friendly con il marchio «approvato da Climatop». A differenza di “Carbon Trust”, l'etichetta non indica l'impronta ecologica di un prodotto specifico, ma identifica vari gruppi merceologici di prodotti considerati come “virtuosi” e valuta se il prodotto in esame rientra o meno nel gruppo di riferimento .
- **In Giappone** è stato annunciato l'avvio della applicazione del sistema di etichettatura “carbon footprinting” nel 2008 . Le etichette vengono applicate, tramite specifiche valutazioni, su decine di prodotti tipicamente alimentari e bevande a partire da aprile 2009. L'etichettatura fornisce una identificazione dettagliata delle emissioni di anidride carbonica di ogni prodotto attraverso l'applicazione di una metodologia approvata dal Governo .
- **In California** è stato annunciato nel 2009 il Labeling Act del 2009, votato dalla Commissione dell'Assemblea sulle risorse naturali, che richiede allo “*State Air Resources Board*” , ente pubblico di riferimento per le tematiche ambientali & energetiche, di sviluppare e attuare un programma volontario di valutazione, verifica e standardizzazione di un sistema di etichettatura “carbon footprint” di prodotti di



Avv. Maurizio Iorio

consumo

venduti

nello

stato.

Questi sono solo alcuni esempi di standard adottati; maggiori dettagli possono essere reperiti sul sito: <http://www.ecolabelindex.com>

Le normative a livello UE che in qualche modo trattano i temi dell'efficienza energetica sono al momento:

- La **Energy Performance of Buildings Directive**, inerente agli edifici, che introduce la definizione di “*Nearly zero energy buildings*” e punta sul ruolo chiave delle energie rinnovabili al fine di garantire un alto livello di prestazioni energetiche negli edifici (Direttiva 2010/31/UE)
- La “**Energy related Products** “(ErP, ex EuP), che ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico (Direttiva 2009/125/CE),

Va aggiunto che molto probabilmente sarà definita prossimamente una specifica normativa a livello UE. Attualmente infatti la DG Env (Commissione Ambiente UE) sta lavorando con la Commissione dell'Istituto per l'Ambiente e la sostenibilità della UE e con altre agenzie europee al fine di pervenire alla definizione di una metodologia armonizzata per il calcolo della “traccia ambientale dei prodotti”, che include anche la “carbon footprint”. Per maggiori informazioni si rimanda al sito : http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

Esistono da tempo varie Società di certificazione del “Carbon footprint” nel mondo.

Tra queste:

- il già citato “Carbon Trust” e la sua subsidiary “Carbon Trust Footprinting Certification Company”
- Intertek Group, che ha sedi in oltre 100 Paesi e conta 30.000 addetti nel mondo

L'importanza di questa tematica sta rapidamente crescendo, di pari passo con l'aumento della sensibilità ambientale in molti Paesi. Potrebbe trovare una sua applicazione - come è già avvenuto in alcuni Paesi - anche nel contesto del settore del “Consumer Electronics”, anche al di là di specifiche legislazioni vigenti o in fieri, bensì come elemento di differenziazione tra produttori. Un esempio è quello della Società Dyson, che ha ottenuto la certificazione “Carbon reduction label” per alcuni dei suoi prodotti più recenti.



Avv. Maurizio Iorio

COMUNICAZIONI CONAI

- **Annunciati i dati di raccolta degli imballaggi nel 2010**

Il CONAI ha annunciato che i risultati di recupero complessivo dei rifiuti da imballaggi di acciaio , alluminio, carta, legno, plastica e vetro sono stati i migliori di tutta la sua storia e hanno raggiunto la percentuale del 74,9% , equivalente a 8,4 milioni di tonnellate su 11,8 milioni di tonnellate immesse sul mercato . Il riciclo complessivo è stato del 64,8% dell'immesso al consumo , mentre il ricorso alla discarica è diminuito fino al 25% . E' stato registrato in particolare un notevole incremento della raccolta degli imballaggi in alluminio e legno (rispettivamente + 33,7% e +11.4%) mentre I ricavi sono cresciuti del 5% e i costi sono calati del 7%.

Ricordo altresì che in data 4 febbraio 2011 il Consiglio di Amministrazione del Conai ha adottato la delibera secondo cui - a partire dal 1° marzo 2011 - gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile conformi alla normativa EN13432 sono da assoggettare al Contributo Ambientale Conai Plastica.

Ricordo che il relativo contributo è attualmente pari a 160,00 Euro/ton e sarà ridotto, a partire dal 1° luglio 2011, a 140,00 Euro/ton.

REGOLAMENTO REACH

- **Corso multimediale su regolamento REACH**

L'helpdesk nazionale REACH (<http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/>) ha realizzato, con il contributo del **Ministero dello Sviluppo Economico** e dell'**IPI**, Istituto per la Promozione Industriale , il primo corso di formazione multimediale sul Regolamento.

Il corso presenta da un lato una panoramica sul complesso mondo di REACH, e fornisce parimenti una dettagliata descrizione dei primi adempimenti previsti dal Regolamento, con particolare riferimento alle fasi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze chimiche. La prima edizione è stata integrata da una serie di moduli formativi di carattere tecnico – specialistico che, in linea con i nuovi adempimenti del Regolamento, saranno ulteriormente sviluppati in base alle prossime fasi ed ai nuovi contenuti del Regolamento.

Il corso è scaricabile sul proprio PC in modalità off-line o fruibile direttamente on line. L'accesso alle due modalità avviene mediante l'inserimento delle proprie credenziali, qualora l'utente ne sia già in possesso, o tramite la compilazione del modulo di iscrizione.

Alcuni Stati membri (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Norvegia), hanno manifestato la loro contrarietà alla modalità di applicazione della soglia dello 0,1% di concentrazione delle sostanze rientranti nel regolamento REACH. A seguito di specifiche analisi effettuate dal servizio legale della Commissione europea Ambiente, ECHA (l'Agenzia Europea per la Chimica) ha confermato l'interpretazione originale e che detta applicazione resterà invariata. Tale puntualizzazione verrà inserita nella prossima edizione della "Guida alle prescrizioni in



Avv. Maurizio Iorio

materia di sostanze contenute in articoli” che verrà pubblicata nel corso del corrente mese di aprile 2011. La Commissione si è altresì espressa in merito all’obiezione presentata da alcuni Stati membri secondo i quali *“ciò che è definito articolo nell’ambito del regolamento REACH resta sempre tale”*.

Su tale punto la Commissione è addivenuta alla seguente decisione: *“ i prodotti che in determinati momenti del proprio ciclo di vita sono ricaduti nella definizione di articolo (secondo il Regolamento REACH), cessano di doversi ritenere tali nel momento in cui vengono assemblati in altro articolo, divenendo in tal modo componenti. Gli obblighi di cui all’art. 7.2 e 33 del regolamento REACH si applicheranno pertanto solo agli articoli assemblati e non già ai singoli componenti che li compongono.”*

Il 18 febbraio è stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L44 - 18.02.2011) il **Regolamento della Commissione 143/2011** che modifica l’allegato XIV del Regolamento REACH 1907/2006. Ricordiamo che la candidate list costituisce un elenco di sostanze candidate ad entrare in tale allegato XIV, mentre quest’ultimo

Le sei sostanze introdotte nell’allegato XIV- che rappresenta una lista delle sostanze soggette ad autorizzazione - sono:

- 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xilene (**muschio xilene**)
- 4,4'-diaminodifenilmetano (**MDA**)
- Esabromociclododecano (**HBCDD**)
- Bis(2-etilesil) ftalato (**DEHP**)
- Benzil-butyl-ftalato (**BBP**)
- Dibutyl ftalato (**DBP**)

Tali sostanze non potranno essere immesse sul mercato per i prossimi 3 o 4 anni a meno che non sia stata concessa un’autorizzazione per specifici impieghi. Le date di interesse e gli usi esentati sono riportati nel citato Regolamento 143/2011.

In data 15 marzo 2011 è stato pubblicato sulla G.U europea il Regolamento UE N. 253/2011, che modifica i contenuti dell’all. 13 del Regolamento REACH, e definisce i criteri per l’identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili. Il nuovo Regolamento prevede tra l’altro che la registrazione di sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi aggiornamenti possano essere presentati conformemente all’allegato del nuovo Regolamento in questione a decorrere dal 19 marzo 2011 e debbano conformarsi ad esso entro il 19 marzo 2013.